

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
93/C 87/01	ECU.....	1
93/C 87/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
93/C 87/03	Comunicazione della Commissione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/378/CEE del Consiglio concernente la lista degli organismi abilitati dagli Stati membri cui compete procedere alla certificazione «CE» di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10 della direttiva (sicurezza dei giocattoli)	3
93/C 87/04	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92.....	4
93/C 87/05	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92.....	5
93/C 87/06	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92	6

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
93/C 87/07	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92	6
93/C 87/08	Avviso di apertura di una procedura di riesame di misure antidumping concernente la decisione che accetta gli impegni assunti riguardo alle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia e dell'URSS	7
93/C 87/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.300 — Kingfisher/Darty)	8

II *Atti preparatori*

Commissione

93/C 87/10	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante misure di adattamento in taluni settori dell'industria agroalimentare portoghese	9
93/C 87/11	Proposta di decisione del Consiglio relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri — Commerce Electronic Data Interchange (COMEDI)	10

III *Informazioni*

Commissione

93/C 87/12	Phare — Materiale informatico — Gara d'appalto indetta dalla Comunità economica europea per conto del governo della Bulgaria per un progetto finanziato nell'ambito del programma Phare	12
------------	---	----

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

26 marzo 1993

(93/C 87/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,0291	Dollaro USA	1,18693
Corona danese	7,45687	Dollaro canadese	1,47713
Marco tedesco	1,94122	Yen giapponese	138,277
Dracma greca	264,293	Franco svizzero	1,79701
Peseta spagnola	138,704	Corona norvegese	8,25211
Franco francese	6,60228	Corona svedese	9,16248
Sterlina irlandese	0,798847	Marco finlandese	7,03373
Lira italiana	1894,39	Scellino austriaco	13,6603
Fiorino olandese	2,18264	Corona islandese	77,0671
Scudo portoghese	179,950	Dollaro australiano	1,67291
Sterlina inglese	0,797666	Dollaro neozelandese	2,22479

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(93/C 87/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1343/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 22)	25. 3. 1993	Offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1356/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 58)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1345/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 28)	25. 3. 1993	82,49 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1346/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 31)	25. 3. 1993	Offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1344/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 25)	25. 3. 1993	96,99 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1910/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento duro in Grecia (GU n. L 192 del 11. 7. 1992, pag. 20)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 2748/92 della Commissione, del 21 settembre 1992, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 10)	25. 3. 1993	280,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 2749/92 della Commissione, del 21 settembre 1992, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 12)	25. 3. 1993	286,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 2750/92 della Commissione, del 21 settembre 1992, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 14)	25. 3. 1993	286,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 66/93 della Commissione, del 15 gennaio 1993, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU n. L 10 del 16. 1. 1993, pag. 5)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 68/93 della Commissione, del 15 gennaio 1993, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi (GU n. L 10 del 16. 1. 1993, pag. 9)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 230/93 della Commissione, del 3 febbraio 1993, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I e II b) (GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 20)	25. 3. 1993	Offerte rifiutate

Comunicazione della Commissione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/378/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ concernente la lista degli organismi abilitati dagli Stati membri cui compete procedere alla certificazione «CE» di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10 della direttiva (sicurezza dei giocattoli)

(93/C 87/03)

Lista degli organismi del Regno Unito notificati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 88/378/CEE come conformi alle condizioni previste dall'allegato III della summenzionata direttiva.

Aggiornamento

Albury Laboratories — numero di riferimento 0008 — è ora conosciuto come: ETL Albury.

Il suo indirizzo e il suo numero telefonico sono:

Manfield Park, Cranleigh, Surrey GU6 8PY (Tel. (04 83) 26 88 00).

Lista degli organismi della Germania notificati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 88/378/CEE come conformi alle condizioni previste dall'allegato III della summenzionata direttiva.

Aggiornamento

Dekra — numero di riferimento 0021 — è ora conosciuta come:

Dekra AG, Prüf- und Zertifizierungsstelle, Schulze-Delitzsch-Straße 49, 7000 Stuttgart 80.

Rettifica

Il doppio riferimento attribuito a Dekra AG — numero di riferimento 0041 — deve essere eliminato. Bisogna sopprimere il numero di riferimento 0041 e il suo contenuto.

La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 154 del 23. 6. 1990, pag. 3.

GU n. C 162 del 3. 7. 1990, pag. 25.

GU n. C 278 del 6. 11. 1990, pag. 3.

GU n. C 320 del 20. 12. 1990, pag. 3.

GU n. C 13 del 19. 1. 1991, pag. 3.

GU n. C 32 del 7. 2. 1991, pag. 6.

GU n. C 68 del 16. 3. 1991, pag. 3.

GU n. C 264 del 10. 10. 1991, pag. 4.

GU n. C 272 del 17. 10. 1991, pag. 3.

GU n. C 279 del 26. 10. 1991, pag. 4.

GU n. C 282 del 29. 10. 1991, pag. 12 (rettifica).

GU n. C 307 del 27. 11. 1991, pag. 3.

GU n. C 25 dell' 1. 2. 1992, pag. 3.

GU n. C 73 del 24. 3. 1992, pag. 2.

GU n. C 97 del 16. 4. 1992, pag. 3.

GU n. C 264 del 13. 10. 1992, pag. 7.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92

(93/C 87/04)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 ⁽¹⁾, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92 ⁽²⁾, la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importi fissi a dazio nullo (ECU)	Data di esaurimento
10.0890	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio – articoli filettati – – altre viti per legno	Cina	1 141 000	24. 2. 1993
10.0940	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove: lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale Utensili compresi in almeno due delle voci dal n. 8202 al n. 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Cina	10 143 000	25. 2. 1993
10.1096	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor – in bianco e nero o in altra monocroma con la diagonale dello schermo inferiore o uguale a 52 cm – altri tubi catodici	Corea del Sud	1 158 000	24. 2. 1993

Per le importazioni che superano tali importi vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92

(93/C 87/05)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 ⁽¹⁾, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92 ⁽²⁾, la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale (ECU)
10.0458	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie – Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze – non plastificato – plastificato	Brasile	5 513 000
10.0520	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 – Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) – – altre – – – altrimenti preparati – altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergamenati o preparati dopo la concia	Argentina India	8 682 000 8 682 000
10.0540	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 – pergamenate o preparate dopo la concia	Pakistan India	2 894 000 2 894 000

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92

(93/C 87/06)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 ⁽¹⁾, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92 ⁽²⁾, la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo, qui di seguito elencati, sono esauriti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
40.0050 (1. 1—30. 6. 1993)	5	Tailandia	754 500 pezzi	19. 1. 1993
40.0260	26	Corea del Sud	79 000 pezzi	1. 3. 1993

Per le importazioni che superano tali importi vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92

(93/C 87/07)

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 ⁽¹⁾, prorogato, per il 1993, dal regolamento (CEE) n. 3917/92 ⁽²⁾, la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importi del massimale
40.0220	22	Pakistan	649 t
40.0660	66	Brasile	23 t
40.0720	72	Malaysia	189 000 pezzi
40.0780	78	Pakistan	159 t
40.0780	78	India	159 t
40.0850	85	Cina	1 t
40.1130	113	Corea del Sud	5 t

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Avviso di apertura di una procedura di riesame di misure antidumping concernente la decisione che accetta gli impegni assunti riguardo alle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia e dell'URSS

(93/C 87/08)

Procedura precedente

Con il regolamento (CEE) n. 3339/87 ⁽¹⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Libia e dell'Arabia Saudita ed ha accettato gli impegni assunti riguardo alle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Jugoslavia.

Con la decisione della Commissione del 21 febbraio 1989 ⁽²⁾ sono stati confermati gli impegni accettati con il regolamento (CEE) n. 3339/87.

Con i regolamenti (CEE) n. 2835/91 ⁽³⁾ e n. 3514/91 ⁽⁴⁾, sono state rispettivamente annullate e abrogate le misure concernenti Trinidad e Tobago e l'Arabia Saudita; le misure relative alla Libia sono scadute nel novembre 1992 ⁽⁵⁾.

Poiché la Repubblica democratica tedesca fa ora formalmente parte della Repubblica federale di Germania, ogni precedente impegno assunto dalla RDT è privo di base giuridica e non ha alcun effetto. Rimangono pertanto ancora in vigore, ai sensi delle suddette decisioni, unicamente le misure concernenti l'ex Cecoslovacchia, il Kuwait, l'ex URSS e l'ex Jugoslavia.

Prodotto

Il prodotto in questione è l'urea, anche in soluzione acquosa ⁽⁶⁾. Il riesame riguarda il prodotto definito nel regolamento (CEE) n. 3339/87.

Giustificazione della domanda di riesame

Per quanto concerne le misure in vigore contro l'ex Jugoslavia e il Kuwait, le informazioni di cui la Commissione dispone indicano che le importazioni dall'ex Jugoslavia sono conformi agli impegni assunti e che attualmente non vengono effettuate importazioni nella Comunità dal Kuwait.

Tuttavia, dai dati relativi alle importazioni in possesso della Commissione risulta che, nel caso della Cecoslovacchia (ora Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca) e di alcune repubbliche dell'ex URSS, la Federazione Russa e l'Ucraina, l'entità delle importazioni è, per i motivi in seguito citati, molto superiore alle quantità indicate negli impegni.

Nel caso della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca, le quantità complessive importate sono aumentate da 94 146 tonnellate nel 1991 (12 mesi) a 96 405 tonnellate nei primi otto mesi del 1992.

Per quanto riguarda le Repubbliche dell'ex URSS che notoriamente dispongono di impianti per la produzione di urea (ad esempio la Bielorussia, la Georgia, il Tagikistan e l'Uzbekistan, la Federazione Russa e l'Ucraina), le importazioni stimate dai suddetti paesi sono passate da 57 231 tonnellate nel 1991 (12 mesi) a 94 432 tonnellate durante i primi otto mesi del 1992.

Gli impegni di cui alla precedente procedura erano stati assunti da esportatori che, nel 1987, erano i titolari di monopoli esclusivi delle esportazioni. Tuttavia, in seguito alla ristrutturazione dell'economia avviata nei paesi interessati, dal 1990 in poi detti monopoli sono stati aboliti.

La probabile causa dell'aumento delle esportazioni è che attualmente, negli stessi paesi, numerose organizzazioni sono in grado di vendere urea per proprio conto direttamente alla Comunità; esse non sono inoltre più vincolate dalle condizioni previste negli impegni originari per quanto concerne le loro esportazioni nella Comunità.

Gli impegni avevano l'obiettivo di consentire all'industria comunitaria di vendere il prodotto in condizioni concorrenziali normali e a tal fine limitavano le esportazioni da parte dei paesi interessati ad un determinato livello. Tuttavia, in un momento in cui il mercato comunitario si trova in una fase di contrazione e, come risulta da quanto precede, le importazioni dai paesi interessati sono in rapido aumento, la Commissione è del parere che vi siano fondati elementi per ritenere che gli impegni non realizzino più questo obiettivo.

Procedura

Data la situazione di cui sopra, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti relativi al mutamento delle circostanze per giustificare l'avvio di un riesame degli impegni originariamente accettati e successivamente confermati con la decisione della Commissione del 21 febbraio 1989. La Commissione, previa consultazione, ha

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 334 del 5. 12. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 294 del 10. 11. 1992, pag. 15.

⁽⁶⁾ In seguito alla ristrutturazione della Nomenclatura combinata, il prodotto in questione rientra ora nei codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90. Prima dell'1. 1. 1993, i codici della NC in questione erano 3102 10 10, 3102 10 91 e 3102 10 99.

pertanto avviato un'inchiesta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio. I paesi interessati sono la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, le Repubbliche della Bielorussia, della Georgia, del Tagikistan e dell'Uzbekistan, la Federazione Russa e l'Ucraina.

In mancanza di un'economia di mercato nelle Repubbliche dell'ex URSS, la Federazione Russa e l'Ucraina, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, il valore normale deve essere stabilito in base ai prezzi praticati in un paese a economia di mercato. A tal fine, per la selezione di un paese di riferimento, la Commissione terrà conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate.

Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario loro inviato e fornendo prove a sostegno. La Commissione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di presentare le loro osservazioni, a condizione che possano dimostrare di essere interessate dall'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio.

Termini

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale Relazioni esterne (Divisione I-C-2), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (*) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso o, per le parti notoriamente interessate, al più tardi entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la lettera che accompagna il suddetto questionario. La lettera si ritiene ricevuta sette giorni dopo l'invio.

Le parti che non abbiano ricevuto il questionario possono farne richiesta entro due settimane dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tutti i questionari, compresi quelli chiesti dopo la scadenza di tale termine, devono essere inviati, debitamente compilati, all'indirizzo sopra indicato entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Se le informazioni e le argomentazioni richieste non dovessero pervenire nella forma adeguata entro il termine sopra indicato, le autorità comunitarie possono elaborare conclusioni preliminari o finali sulla base dei fatti disponibili in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(*) Telex: Comeu B 21877; telefax: (32-2) 295 65 05.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.300 — Kingfisher/Darty)

(93/C 87/09)

Il 22 marzo 1993 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Merger Task Force
avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante misure di adattamento in taluni settori dell'industria agroalimentare portoghese

(93/C 87/10)

COM(93) 79 def.

(Presentata dalla Commissione il 9 marzo 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la realizzazione del mercato unico presuppone l'eliminazione degli ostacoli agli scambi non solo tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, nella misura più ampia possibile, tra tali Stati membri e i nuovi Stati membri;

considerando che, in tale prospettiva, la maggior parte dei meccanismi transitori di adesione del Portogallo sono smantellati prima della scadenza prevista nell'atto di adesione; che tale smantellamento costituisce, per alcuni settori dell'industria portoghese le cui strutture sono ancora vetuste, una sfida particolarmente ardua data la crescente concorrenza degli altri Stati membri e dei paesi terzi; che si ravvisa pertanto l'opportunità di incoraggiare le iniziative di adattamento di tali settori per permetterne l'ammodernamento; che a tal fine è opportuno concedere alle imprese di tali settori un aiuto decrescente per tre anni, in funzione delle capacità stabilite in base alla produzione realizzata nel corso di un periodo di riferimento storico, il cui importo viene stabilito dalle autorità portoghesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un aiuto di adattamento strutturale destinato ad accelerare l'ammodernamento delle imprese dei settori dell'industria agroalimentare portoghesi in cui si attua uno smantellamento accelerato dei meccanismi transitori dell'adesione, le quali soddisfano i requisiti stabiliti dalle autorità portoghesi in applicazione del paragrafo 3.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso alle imprese dei settori considerati:

- con aliquota decrescente per tre anni e
- in funzione delle capacità stabilite in base alla produzione realizzata nel corso di un periodo di riferimento storico.

3. Le autorità portoghesi stabiliscono:

- i settori di cui al paragrafo 1;
- i requisiti cui devono rispondere le imprese beneficiarie. Tali requisiti sono stabiliti in base a dati obiettivi;
- l'aliquota degli aiuti. Essa è stabilita in base a criteri obiettivi, in particolare in funzione del grado di difficoltà che comporta, per ogni settore, la soppressione accelerata dei meccanismi transitori dell'adesione;
- il periodo di riferimento di cui al paragrafo 2, il quale non può oltrepassare la data del 31 dicembre 1992.

4. L'aiuto previsto dal presente articolo si limita ad un massimale di 60 milioni di ECU. Esso costituisce un intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70⁽¹⁾.

Articolo 2

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione gli elementi determinanti a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, immediatamente dopo averli adottati e comunque non oltre il 1° giugno 1993.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(¹) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri — Commerce Electronic Data Interchange (COMEDI)

(93/C 87/11)

COM(93) 73 def. — SYN 454

(Presentata dalla Commissione il 15 marzo 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il completamento del mercato interno implica l'eliminazione delle frontiere fisiche tra Stati membri; che un livello soddisfacente di informazione sugli scambi di beni fra Stati membri deve quindi essere raggiunto tramite strumenti che non implicano controlli, neppure indiretti, alle frontiere interne;

considerando che sarà quindi opportuno rilevare direttamente, presso gli speditori e i destinatari, i dati necessari alle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri, facendo ricorso a metodi e a tecniche che ne garantiscano la completezza, l'attendibilità e l'attualità, senza costituire per gli interessati, in particolare per le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti delle suddette statistiche possono attendersi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri⁽¹⁾, prevede che debbano essere create le condizioni per un maggiore ricorso all'elaborazione automatica e alla trasmissione elettronica dell'informazione, allo scopo di agevolare il compito dei fornitori dell'informazione;

considerando che il Trattato sull'Unione europea precisa, nell'articolo 129 B, che la Comunità contribuisce alla creazione e allo sviluppo di reti transeuropee, segnatamente nel settore delle telecomunicazioni, allo scopo di favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a queste ultime;

considerando che è opportuno alleviare l'onere dichiarativo delle imprese, migliorando altresì la circolazione dell'informazione statistica al fine di creare il mercato europeo dell'informazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'istituzione di un'indagine sulla produzione industriale⁽²⁾, afferma la necessità di disporre di statistiche armonizzate, che permettano in particolare di raffrontare le statistiche di produzione e le statistiche degli scambi commerciali, il che costituisce un elemento essenziale per la trasparenza del mercato e la valutazione della competitività delle imprese;

considerando che la promozione dell'impiego di norme e principi armonizzati a livello europeo è destinata a tradursi, in futuro, nell'eliminazione delle duplicazioni di lavori simili e in economie di scala, favorendo nel contempo la nascita di nuovi servizi nel settore della telematica statistica;

considerando che la creazione di norme statistiche comuni, che consentono di produrre informazioni armonizzate, è un'azione che può essere svolta con efficacia solo a livello comunitario, ma l'attuazione di tali norme avverrà in ogni Stato membro, con il controllo degli organismi e delle istituzioni preposte all'elaborazione e alla diffusione delle statistiche ufficiali,

DECIDE:

Articolo 1

È intrapreso un insieme di azioni miranti alla realizzazione di infrastrutture omogenee a livello europeo per la raccolta delle dichiarazioni dei dati sugli scambi di beni e sulla produzione presso le imprese, il controllo e la prima elaborazione di tali dati, nonché la diffusione delle statistiche risultanti.

Tali infrastrutture si articolano attorno ad un insieme di basi di dati distribuite, la cui interoperabilità è garantita dall'elaborazione e dall'impiego di norme, standard e procedure di comunicazione armonizzate.

⁽¹⁾ GU n. L 316 del 16. 11. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1991.

Le infrastrutture si basano, segnatamente, sull'impiego delle tecniche di scambio di dati informatizzato (SDI) per la trasmissione delle dichiarazioni statistiche e sulla messa a disposizione di procedure automatizzate presso i fornitori dell'informazione statistica e le amministrazioni degli Stati membri.

Le infrastrutture sono elaborate in modo tale da tener conto di quanto implica la compilazione delle statistiche necessarie alla trasparenza del mercato e alla valutazione della competitività delle imprese.

Articolo 2

Le azioni saranno svolte nel periodo 1993-1997.

Articolo 3

Le azioni previste comprendono:

- la concezione, lo sviluppo e l'installazione presso le imprese di software per la rilevazione, il controllo e la trasmissione dell'informazione statistica;
- la concezione, lo sviluppo e l'installazione presso gli organismi regionali, nazionali e comunitari che rilevano l'informazione statistica, di hardware e software per la ricezione, la convalida, l'elaborazione e la diffusione dei dati;
- la concezione, lo sviluppo e l'applicazione di protocolli di scambio d'informazione basati sulle norme europee e internazionali;
- la concezione, la documentazione e la promozione dei metodi, dei protocolli e delle interfacce che saranno utilizzate negli scambi.

Affinché questo settore economico tragga beneficio dalle conseguenze del programma, sono intraprese azioni miranti a favorire l'offerta privata in materia di fornitura di software e servizi a valore aggiunto rispondenti alle esigenze del settore statistico.

Articolo 4

Per agevolare la realizzazione e l'utilizzo di tali infrastrutture gli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti intraprendono azioni di promozione e sensibilizzazione destinate alle imprese e agli utenti.

Azioni particolari sono intraprese a favore degli organismi regionali e nazionali meno evoluti, affinché possano integrarsi nelle infrastrutture di cui sopra.

Le azioni si servono delle nuove tecnologie e dei nuovi prodotti nel settore delle telecomunicazioni per soddisfare le esigenze del sistema statistico e integrano i risultati nei rispettivi ambienti informatici delle amministrazioni in questione.

Articolo 5

La Commissione, assistita dal comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽¹⁾, stabilisce annualmente il programma delle azioni necessarie all'attuazione della presente decisione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6 della stessa.

Ogni azione:

- stabilisce i suoi obiettivi precisi e quantificati e prevede una valutazione dei risultati ottenuti;
- costituisce l'oggetto di un'analisi della redditività dei costi ed è attuata secondo i principi di sana gestione economica.

Articolo 6

Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure necessarie. Il comitato esprime un parere in merito al progetto entro un termine che il presidente ha facoltà di stabilire a seconda dell'urgenza della questione procedendo, se necessario, ad una votazione.

Il parere è riportato nel verbale; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

La Commissione tiene massimo conto del parere formulato dal comitato e lo informa in merito al modo in cui ne ha tenuto conto.

Articolo 7

Alla fine del periodo 1993-1997 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulla realizzazione del programma.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Phare — Materiale informatico

Gara d'appalto indetta dalla Comunità economica europea per conto del governo della Bulgaria
per un progetto finanziato nell'ambito del programma Phare

(93/C 87/12)

Titolo e numero del progetto

Fornitura di materiale informatico per l'amministrazione
fiscale bulgara - n. PHR/B/9102/M/T02

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità economica europea, dell'Albania, della Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia e Ungheria.

Le forniture devono essere originarie degli Stati sopra indicati.

2. Oggetto

Fornitura, in 1 lotto, di materiale informatico (hardware e software) inclusi l'installazione, l'avviamento e la formazione.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara, redatto in inglese, può essere richiesto gratuitamente ai seguenti indirizzi:

- a) Ministère des finances (sig. Gogov), Rakovski Str. 102, BG-1040 Sofia, tel. (359-2) 86 92 19, telefax (359-2) 87 09 45/87 60 08;
- b) Commissione delle Comunità europee, DG I, Phare, L-4, rue de la Loi 200 (SCI 29-1/55 J. Duchene), B-1049 Bruxelles, telex 21877 COMEU B, telefax (32-2) 296 42 51/295 74 31;
- c) Uffici stampa delle Comunità europee di:
 - D-5300 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49) 228 53 00 90; Telefax (49) 22 85 30 09 50],
 - NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tel. (352) 43 01 1; télécopieur (352) 43 01 44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tel. (33) 1 40 63 38 38; télécopieur (33) 1 45 56 94 17],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58],

DK-1004 København, Højbrohus, Østergade 61 [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44) 71 973 19 92; facsimile (44) 71 973 19 00/19 10],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353) 1 71 22 44; facsimile (353) 1 71 26 57],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30) 1 724 39 82, τηλεοράξ (30) 1 724 46 20],

E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00, 435 15 28; telefax (34-1) 576 03 87, 577 29 23],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351) 1 54 11 44; telefax (351) 1 55 43 97].

4. Offerte

Le offerte devono pervenire, entro e non oltre il 24. 5. 1993 (16.00) ora locale, presso: Ministero delle Finanze, all'attenzione del sig. Gogov, Rakovski Str. 102, BG-1040 Sofia-Bulgaria

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il 25. 5. 1993 (11.00) ora locale, presso: Ministero delle finanze, Rakovski Str. 102, stanza 108, BG-1040 Sofia-Bulgaria

5. Informazione

Una sessione informativa è prevista in Sofia, all'indirizzo di cui sopra, 22. 4. 1993 (9.30) ora locale

